

## COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli  
nella seduta del 18 giugno 2002.**

Alemanno, Amoruso, Armosino, Angioni, Aprea, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bono, Bonaiuti, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Franci, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Tonino Loddo, Manzini, Marcora, Maroni, Mastella, Martinat, Martino, Martusciello, Mattarella, Marzano, Matteoli, Mereu, Micciché, Molgora, Mongiello, Mussi, Onnis, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rava, Santelli, Scaltritti, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Armosino, Angioni, Aprea, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bono, Bonaiuti, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Franci, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Tonino Loddo, Manzini, Marcora, Maroni, Mastella, Martinat, Martino, Martusciello, Mattarella, Marzano, Matteoli, Mereu, Micciché, Molgora, Mongiello, Mussi, Onnis, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rava, Santelli, Scaltritti, Scajola, Scarpa

Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Franci, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Tonino Loddo, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mereu, Micciché, Molgora, Mussi, Onnis, Pescante, Possa, Prestigiaco, Rava, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 17 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LA GRUA: « Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e dalla emergenza idrica » (2869);

CATANOSO e FATUZZO: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento » (2870).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo  
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 2682, d'iniziativa del deputato NESPOLI, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni per la tutela dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia e dell'Associazione nazionale difensori civici italiani ».

**Assegnazione di una proposta di legge  
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

*VIII Commissione (Ambiente):*

VASCON ed altri: « Interventi in materia di gestione delle risorse idriche » (2514) *Parere delle Commissioni I, V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annuncio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 206 del 20-23 maggio 2002 (doc. VII, n. 164) con la quale:

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal tribunale di Roma, V<sup>a</sup> sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati.

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

Sentenza n. 207 del 20-23 maggio 2002 (doc. VII, n. 165) con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera del deputati dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è in corso davanti al tribunale di Roma – V sezione stralcio, il giudizio;

annulla conseguentemente la delibera adottata dalla Camera del deputati nella seduta del 3 novembre 1998.

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

Sentenza n. 208 del 20-23 maggio 2002 (doc. VII, n. 166) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30, dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione prima civile.

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

Sentenza n. 221 del 22-29 maggio 2002 (doc. VII, n. 170) con la quale:

1) dichiara che non spetta al Governo adottare l'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e conseguentemente lo annulla;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione promosso dalla Corte dei conti con il ricorso n. 4/2001 in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri);

3) dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Corte dei conti, in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999 (Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri) 4 agosto 2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri) e 12 settembre 2000 (Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri).

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

Sentenza n. 236 del 5-14 giugno 2002 (doc. VII, n. 171) con la quale:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 148, terzo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 30 della Costituzione, dal tribunale di Firenze:

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

Sentenza n. 237 del 5-14 giugno 2002 (doc. VII, n. 172) con la quale:

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano, sezione IV penale, nei confronti della Camera dei deputati.

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia dei seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonchè alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 29 maggio 2002, sentenza n. 218 del 22-29 maggio 2002 (doc. VII, n. 167), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive).

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

con lettera in data 29 maggio 2002, sentenza n. 219 del 22-29 maggio 2002 (doc. VII, n. 168), con la quale:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE);

b) dichiara, ai sensi dell'articolo 27, secondo periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, nella parte in cui esclude dall'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale i possessori di diploma di specializzazione di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, o di dottorato di ricerca.

*alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali).*

con lettera in data 29 maggio 2002, sentenza n. 220 del 22-29 maggio 2002 (doc. VII, n. 169), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro.

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

**Trasmissione dal ministro  
per i beni e le attività culturali.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettere del 10 giugno 2002, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea RODEGHIERO ed altri n. 9/2091/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente la tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale e all'impegno assunto in risposta alla interrogazione BIONDI ed altri n. 3/00479, nella seduta dell'Assemblea del 28 novembre 2001, concernente la situazione amministrativa e gestionale della Federazione ciclistica italiana.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla VII Commissione (Cultura), competente per materia.

**Trasmissione  
dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettera del 12 giugno 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Assemblea VOLONTÈ ed altri n. 6/00015, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 30 gennaio 2002, concernente la lotta alla tossicodipendenza.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 14 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguito dalla Direzione investigativa antimafia, relativa al secondo semestre 2001 (doc. LXXIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

**Trasmissione da un  
difensore civico regionale.**

Il difensore civico della regione Toscana, con lettera in data 13 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2001 (doc. CXXVIII, n. 2/6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Gara d'appalto riguardante la caserma Varanini di Bologna)****A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

sul quotidiano *il Domani* di Bologna sono comparsi due articoli (del 1° e del 6 dicembre 2001), che sollevano delicati problemi riguardo ad una gara d'appalto indetta dall'Arma dei carabinieri riguardante la caserma Varanini di Bologna;

i quesiti posti dagli articoli del quotidiano riguardano il fatto che il bando di gara in questione venne indetto nel 1999 per l'ammontare di lire 832.774.537, ma il vincitore della gara (Essedue '87 srl) avrebbe in realtà subappaltato il grosso dei lavori per circa 200 milioni all'azienda di Bologna « La fornitrice srl »;

aggiungendo ulteriori forniture per non più di 100 milioni di lire, secondo gli articoli citati, si verrebbe a creare una differenza tra il prezzo di aggiudicazione dell'appalto e quanto effettivamente necessario per la realizzazione di circa 500 milioni di lire;

gli articoli hanno destato preoccupazione nella città di Bologna —:

se intenda fare chiarezza su quanto accaduto e voler rassicurare l'opinione pubblica o, altrimenti, adottare i provvedimenti necessari.

(2-00176)

« Grandi ».

(10 dicembre 2001)

**(Sezione 2 - Trasferimento del comando operativo delle forze aeree italiane)****B) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

l'Aeronautica militare è presente sull'aeroporto Dal Molin di Vicenza sin dal 1951 con comandi nazionali e comandi Nato;

nonostante le dichiarazioni in Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati del Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Fratini, che, parlando del comparto difesa-sicurezza, si era detto contrario a piani di trasferimenti di personale e di strutture, nel settembre 2001 il comando operativo delle forze aeree italiane è stato trasferito a Poggio Renatico (Ferrara);

a causa dell'inadeguatezza delle strutture, è stato necessario costruire in fretta alcuni servizi primari essenziali per poter accogliere la nuova sede del comando operativo delle forze aeree italiane, con conseguente dispendio di risorse finanziarie;

sono circa cinquecento le famiglie che sono state costrette a trasferirsi a Poggio Renatico, con conseguente problematiche di abitazione, scuola e lavoro dei coniugi;

sin dal 1993, la Nato ha diretto le operazioni che si sono succedute nei Bal-

cani dall'aeroporto di Vicenza, determinando un forte incremento dell'indotto per tutta l'area vicentina —:

quali siano state le motivazioni che hanno determinato il trasferimento del comando operativo delle forze aeree italiane da Vicenza a Poggio Renatico;

se si siano considerati i disagi apportati al personale militare, che ha dovuto, con sacrifici economici e personali, effettuare in poco tempo un oneroso trasferimento nella nuova sede romagnola;

se si sia tenuto in conto l'enorme danno economico causato all'area vicentina, che ha visto svanire un consistente indotto di molti miliardi costituito dai consumi delle famiglie di stanza all'aeroporto e dalle migliaia di persone che accorrevano nel corso delle emergenze che si sono succedute in questi anni;

se non ritengano un inutile dispendio di risorse l'abbandonare una zona unanimemente riconosciuta come ideale per un comando operativo di alto livello (piste di volo, palazzine operative, alloggi, ospedale vicino, eccetera), per trasferirsi in una sede dove è stato necessario costruire le strutture di ricezione di base.

(2-00188) « D'Agrò, Giorgio Conte ».  
(15 dicembre 2001)

**(Sezione 3 – Direttiva sulle relazioni interpersonali tra uomo e donna nell'Aeronautica militare)**

### C) Interrogazione:

GRILLINI, ZANOTTI, DEIANA e LUMIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 gennaio 2002, è apparsa su numerosi organi di stampa la notizia secondo la quale il 14 dicembre 2001 il Capo di Stato Maggiore ha approvato la direttiva SMA-ORD-007, « Le relazioni interpersonali tra uomo e donna nell'Aeronautica

militare ». La direttiva, redatta dal tenente Debora Corbi, spiega come la modifica dell'assetto organizzativo, data dall'introduzione del reclutamento femminile, imponga una normativa che affronti situazioni inedite, quali « le molestie » e « gli eventuali rapporti sentimentali » tra militari. Più specificamente, nel capitolo dedicato ai rapporti sentimentali, si spiega che « siffatti rapporti, insorgenti anche nell'ambiente di lavoro, sempre che esistano i richiamati presupposti, non possono essere vietati fra militari di sesso diverso qualunque sia la categoria o il grado di appartenenza » —:

se non ritenga che ci si trovi di fronte ad una palese discriminazione nei confronti delle persone di orientamento sessuale omosessuale e bisessuale, per i quali evidentemente non solo è previsto il divieto di avere relazioni sentimentali alla luce del sole, ma anche la decadenza dall'incarico in caso di relazione omosessuale, in contrasto con i più generali principi di eguaglianza previsti dalla nostra Costituzione, nonché con la direttiva del Consiglio europeo del 27 novembre 2000 n. 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro, nonché con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato la Gran Bretagna proprio per un provvedimento analogo (sentenza del 27 settembre 1999, Bruxelles). Dopo detta condanna, la Gran Bretagna ha reintegrato i militari omosessuali, i quali attualmente sono sottoposti in quel Paese a un regime militare assolutamente identico agli altri militari eterosessuali, così come avviene in molti altri Paesi europei, dove addirittura è consentito ai militari *gay* di avere proprie rappresentanze nell'esercito (vedi Olanda);

se non ritenga di intervenire, affinché sia corretta la direttiva di cui sopra e per chiarire che l'orientamento sessuale è indifferente ai fini dello svolgimento del servizio militare professionale in qualsiasi arma.

(3-00691)

(13 febbraio 2002)

**(Sezione 4 – Diniego ministeriale a domande di arruolamento di donne nel corpo militare della Croce rossa italiana)**

**D) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIANNI MANCUSO e MEROI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la vigente normativa prevede l'inserimento delle donne nei ruoli delle forze armate e/o di polizia, con diverse funzioni;

molte domande inoltrate da donne al corpo militare della Croce rossa italiana, IX Centro di mobilitazione, sono state respinte dal ministero della difesa, direzione generale levadife;

il diniego opposto dalla direzione generale levadife è parso immotivato ed arbitrario, e comunque *contra legem*;

è necessario dare piena e convinta applicazione alla normativa vigente, che prevede, per le donne, la possibilità di entrare a far parte delle forze armate e delle forze di polizia —:

quali siano le ragioni che hanno giustificato il diniego opposto dal ministero della difesa alle domande inoltrate da molte donne al corpo militare della Croce rossa italiana e se si ritenga che sia data piena applicazione alla normativa che consente alle donne di entrare nei ruoli delle forze armate e delle forze di polizia. (3-00822)

(20 marzo 2002)

**(Sezione 5 – Soppressione dell'ufficio militare di leva di Ancona)**

**E) Interrogazione:**

DUCA, GIACCO, GASPERONI, PAOLA MARIANI e ABBONDANZIERI. — *Al Mi-*

*nistro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

per decenni i giovani residenti nelle Marche, iscritti alla leva obbligatoria per l'esercito, hanno effettuato la visita « dei tre giorni » a Forlì, sopportando un consistente disagio personale e spese non indifferenti, in molti casi a carico dei genitori;

pur consapevoli del senso del dovere per un compito così delicato per l'Italia, è stato chiesto ripetutamente dagli enti locali e dai cittadini marchigiani di poter assolvere agli obblighi della visita per la leva militare nel capoluogo marchigiano, ubicato in zona centrale rispetto alla regione e dotato di strutture adatte allo scopo;

quando nel 1995 le competenze in merito al reclutamento e alla leva sono state trasferite dai distretti militari di Chieti e di Forlì al distretto militare di Ancona, l'evento è stato salutato positivamente;

durante il mese di marzo 2002, si è appreso dalla stampa locale e da una nota ufficiale della provincia di Ancona che il ministero della difesa ha disposto un'ulteriore riorganizzazione, che prevede, a partire dal 2002, la chiusura del gruppo selettore di Ancona e contemporaneamente la soppressione dell'ufficio reclutamento e dell'ufficio leva: gli stessi che si sono occupati fino ad oggi della complessa gestione delle visite e del reclutamento dei giovani soggetti alla leva obbligatoria;

a queste strutture fanno riferimento tutti i giovani residenti delle Marche, mentre con la riorganizzazione prevista i residenti della provincia di Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno dovranno recarsi presso il distretto militare di Chieti e i residenti nella provincia di Pesaro Urbino presso il distretto militare di Bologna, peggiorando la situazione preesistente alla buona soluzione attivata dal 1995;

ciò avviene dopo che la legge 14 novembre 2000, n. 331, prevede che i giovani nati dal 1° gennaio 1986 non verranno più chiamati obbligatoriamente alle armi, e pertanto non riceveranno la « cartolina » precetto e conseguentemente non verranno più sottoposti alla visita dei « tre giorni »;

tale decisione sarebbe stata assunta per ottenere una riduzione dei costi, senza prendere in considerazione l'onere per lo

spostamento e per la permanenza dei giovani marchigiani negli altri distretti militari —:

se non ritenga opportuno mantenere in essere tale servizio, almeno fino alla data utile del gennaio 2004, ed evitare così il disagio provocato ai giovani residenti nelle Marche. (3-00868)

(11 aprile 2002)

*PROPOSTE DI LEGGE: GIANCARLO GIORGETTI; CÈ ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; CIMA; MUSSOLINI, MOLINARI, LUCCHESI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; SERENA; MAURA COSSUTTA ED ALTRI; BOLOGNESI E BATTAGLIA; PALUMBO ED ALTRI; DEIANA ED ALTRI; PATRIA E CROSETTO; DI TEODORO: NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. (47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-A)*

**(A.C. 47 ed abb. — Sezione 1)**

**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Linee guida).*

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 7.**

*(Linee guida).*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 7. (Linee guida).** — 1. Il Ministro della salute definisce con proprio decreto,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida che regolano le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita, previo parere del Consiglio superiore di sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e della commissione di studio sulle biotecnologie della riproduzione.

2. È istituita presso il Ministero della salute la commissione di studio sulle biotecnologie delle riproduzione, di seguito denominata « commissione », formata da venti membri nominati dal Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione dura in carica due anni a decorrere dalla data del suo insediamento. Nella commissione è assicurata la presenza paritaria dei due sessi. Sono chiamate a farne parte personalità di alto profilo culturale, donne e uomini forniti di qualificati titoli in ambito medico-scientifico, filosofico, giuridico e di competenze specifiche nella materia, nonché esponenti di associazioni legate all'esperienza femminile e all'elaborazione culturale del movimento delle donne, garantendo in misura bilanciata l'apporto delle diverse culture e dei diversi orientamenti in materia.

3. La commissione ha la finalità di approfondire ed estendere la ricerca teorica e il dibattito culturale sulle nuove domande sociali poste dalla ricerca scientifica e clinica sulle biotecnologie ripro-

duttive. In relazione a tali problematiche, la commissione:

a) acquisisce, elabora e diffonde studi, rapporti, atti e documenti, anche inerenti la produzione normativa straniera, in modo da evidenziare la diversità degli approcci e delle soluzioni adottati nei vari Paesi in cui le biotecnologie riproduttive sono praticate e da favorire una conoscenza corretta della materia e una valutazione scevra da giudizi precostituiti dei problemi in questione;

b) promuove e diffonde un'informazione completa, qualificata e rigorosa, nonché accessibile a un vasto pubblico, sulla materia, attraverso la più ampia e oculata utilizzazione dei *mass media* e dei canali istituzionali;

c) promuove e stimola la discussione pubblica e partecipata nelle istituzioni e nella società.

4. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 3 è compito della commissione individuare possibili elementi di convergenza, nel rispetto dei seguenti principi:

a) la pluralità delle scelte sulla sessualità, sulla procreazione e sulla vita di relazione come fondamento della convivenza civile in uno Stato laico e di diritto;

b) l'autodeterminazione femminile e la responsabilità dei soggetti come fondamento di un'etica laica e secolarizzata delle relazioni tra donne e uomini e tra Stato e individui;

c) la non commerciabilità e non brevettabilità a fini di lucro del corpo e del patrimonio genetico umano come fondamento del diritto inviolabile alla disposizione del corpo.

5. Nell'esercizio delle proprie attività la commissione, dotata di autonomia regolamentare, si avvale degli istituti e degli strumenti di supporto necessari.

6. A conclusione del suo mandato, la commissione presenta al Ministro della

salute una relazione sulle attività svolte, sugli elementi di convergenza registrati e sulle posizioni condivise raggiunte, formulando le proprie motivate proposte per la regolazione delle biotecnologie riproduttive. Il Ministro trasmette al Parlamento i risultati dei lavori della commissione.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7. (*Linee guida*). — 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione artificiale.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7. (*Commissione nazionale per la procreazione medicalmente assistita*) — 1. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione tecnico-scientifica per la procreazione medicalmente assistita.

2. Per la composizione della Commissione di cui al comma 1 si deve tener conto della rappresentanza del Comitato nazionale di bioetica, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, oltre che di esperti in ambito

medico, genetico, psicologico e giuridico di cui almeno cinque designati dalle regioni.

3. La Commissione, di cui al comma 1, ha il compito di predisporre entro sessanta giorni dalla sua istituzione, linee guida contenenti:

a) metodi, procedure e protocolli diagnostico-terapeutici concernenti le tecniche di procreazione medicalmente assistita;

b) criteri per l'aggiornamento delle linee guida, in rapporto sia all'evoluzione della ricerca biomedica nel campo della sterilità umana, sia in rapporto al miglioramento delle tecniche di procreazione medicalmente assistita rispetto alla casistica patologica trattata.

4. Le linee guida, di cui al comma 3, sono emanate dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le linee guida in base alle quali provvedono con opportuni strumenti a definire i requisiti tecnico-organizzativi delle strutture pubbliche e private autorizzate e accreditate adibite a svolgere le funzioni di procreazione medicalmente assistita.

**7. 8.** Bolognesi, Battaglia, Labate, Zanotti, Bogi, Di Serio D'Antona.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni previste dalla presente legge, il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito il Comitato nazionale per la bioetica, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita ammesse.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 11.

**7. 2.** Moroni, Craxi, Milioto. (*Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno*).

*Al comma 1, dopo le parole:* Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* ,d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome,

**7. 6.** Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

*Al comma 1, dopo le parole:* Consiglio superiore di sanità *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome,

**7. 4.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* e delle tecniche *con le seguenti:* riguardanti le tecniche.

**7. 5.** Bolognesi, Battaglia, Giacco.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome, stabilisce altresì le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essi si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione.

**7. 30.** Bolognesi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le regioni, secondo le indicazioni delle linee guida di cui al comma 1, definiscono i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture pubbli-

che e private autorizzate alla realizzazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

7. 7. Bolognesi, Zanotti, , Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* almeno ogni tre anni,

7. 1. Giulio Conti, Castellani, Gianni Mancuso, Mussolini, Lisi.

*Al comma 3, sostituire le parole:* tre anni con le seguenti: due anni.

7. 3. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. - 1. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione;

b) le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

7. 03. Bolognesi. *(Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).*

**(A.C. 47 ed abb. - Sezione 2)**

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 8.

*(Stato giuridico del nato).*

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le disposizioni dell'articolo 6.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 8.

*(Stato giuridico del nato).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8. *(Stato giuridico del nato).* - 1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza dei nati dal proprio materiale genetico nel corso del processo di riproduzione della specie umana, indipendentemente dal modo in cui esso avviene.

3. Non è consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo, da un soggetto donatore o dona-

trice a coloro che assumeranno il ruolo giuridico di genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita (TPA) per consentire loro di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con il patrimonio genetico altrui.

4. I diritti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere soggetti a restrizioni o limitazioni. Il divieto di cui al comma 3 non può essere oggetto di deroghe o di eccezioni di alcun genere comunque motivate.

**\* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8. (*Stato giuridico del nato*) - 1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza dei nati dal proprio materiale genetico nel corso del processo di riproduzione della specie umana, indipendentemente dal modo in cui esso avviene.

3. Non è consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo, da un soggetto donatore o donatrice a coloro che assumeranno il ruolo giuridico di genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita (TPA) per consentire loro di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con il patrimonio genetico altrui.

4. I diritti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere soggetti a restrizioni o limitazioni. Il divieto di cui al comma 3 non può essere oggetto di deroghe o di eccezioni di alcun genere comunque motivate.

**\*8. 7.** Cima, Lion.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8. (*Stato giuridico del nato*). - 1. Il nato a seguito dell'applicazione delle tec-

niche di fecondazione assistita è figlio legittimo o acquista lo stato di figlio riconosciuto dalla madre o, ai sensi del codice civile, dalla coppia che vi abbia fatto ricorso, anche al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, qualora risulti prova espressa della richiesta di accesso alle tecniche e della volontà di riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8. (*Stato giuridico del nato*). - 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le disposizioni dell'articolo 7.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8. (*Stato giuridico del nato*). - 1. Il nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita è figlio legittimo o acquista lo stato di figlio riconosciuto dalla madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che vi abbia fatto ricorso, anche al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, qualora risulti prova espressa della richiesta di accesso alle tecniche e della volontà di riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.

**8. 8.** Valpiana, Zanella, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 1, sostituire le parole da: procreazione fino alla fine dell'articolo 9 con le seguenti:* riproduzione medicalmente assistita sono figli legittimi della coppia coniugata che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

2. In caso di coppia stabilmente convivente, la volontà espressa da entrambi i soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e non revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo, costituisce riconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 250 del codice civile e vale ad attribuire al nato lo stato di figlio naturale riconosciuto. Si applica l'articolo 317-bis del codice civile.

3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di riproduzione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

**8. 2.** Mussolini. (*Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno*).

*Al comma 1, sostituire le parole da: procreazione fino alla fine del comma con le seguenti:* riproduzione medicalmente assistita sono figli legittimi della coppia coniugata che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

2. In caso di coppia stabilmente convivente, la volontà espressa da entrambi i soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e non revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo, costituisce riconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 250 del codice civile e vale ad attribuire al nato lo stato di figlio naturale riconosciuto. Si applica l'articolo 317-bis del codice civile.

3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di riproduzione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

**8. 3.** Moroni, Craxi, Milioto. (*Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno*).

*Al comma 1, sostituire le parole da: sono figli legittimi fino a: disposizioni con le seguenti:* hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi.

**\*8. 4. (Testo così modificato nel corso della seduta)** Ercole, Cè, Francesca Martini.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole da: sono figli legittimi fino a: disposizioni con le seguenti:* hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi.

**\*8. 9. (Testo così modificato nel corso della seduta)** Burani Procaccini, Di Virgilio, Massida, Lucchese, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: o acquistano fino a: codice civile,*

**8. 5.** Giulio Conti, Castellani, Angela Napoli, Gianni Mancuso, Mussolini, Lisi.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: o acquistano fino a: della madre o.*

**8. 6.** Lucchese, Emerenzio Barbieri.

*Al comma 1, sostituire le parole da: riconosciuti fino a: codice civile, con le seguenti:* naturali riconosciuti.

**8. 12.** Lucchese.